



DELIBERAZIONE N° 202300855

SEDUTA DEL 07/12/2023

Ufficio Demanio Marittimo
24BC

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Validità concessioni demaniali marittime al 31.12.2024.

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA

La Giunta, riunitasi il giorno 07/12/2023 alle ore 15:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Liliana Santoro

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
VISTI	il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
	il D.lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e ss.mm.ii.;
	la D.G.R. n. 226/2021, Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 – Approvazione;
	lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE	la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione amministrativa regionale;
	la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta;
	la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTO	il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
VISTE	la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
	la D.G.R. n. 750 del 06.11.2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
	la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
	la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi;
	la DGR n. 179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”;
	la DGR n. 762 del 14.11.2022 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.” con la quale è stata affidata alla Dott.ssa Liliana Santoro la responsabilità di Direttore generale per le “Infrastrutture e la Mobilità” per tre anni decorrenti dal 11.11.2022;
	la D. G.R. n. 214 del 14-04-2023 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.”;
VISTO	il Decreto n. 80 del 05/05/2022 “Regolamento “Controlli Interni Di Regolarità Amministrativa– Emanazione”;
VISTA	la D.G.R. n. 214 del 14-04-2023 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.”;
VISTO	il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTE	la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
	la Legge regionale 05 giugno 2023, n. 11 “Legge di stabilità regionale 2023”, pubblicata sul BUR n° 30 del 05/06/2023;
	la Legge regionale 05 giugno 2023, n.12 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025” pubblicata sul BUR n° 31 del 06/06/2023;
	la D.G.R. n. 323 dell’08.06.2023 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025”;
	la D.G.R. n. 324 dell’08.06.2023 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025”;
	La Legge regionale 28 luglio 2023, n.21 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;
	la D.G.R. n. 472 del 31/07/2023 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

	la D.G.R. n. 494 del 10.08.2023 ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
	la D.G.R. n. 518 del 31.08.2023 ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
	la D.G.R. n. 643 del 18.10.2023 ad oggetto "Terza variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."
	la D.G.R. n. 661 del 27.10.2023 ad oggetto: "Quarta variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."
	la D.G.R. n. 793 del 30/11/2023 ad oggetto: "Quinta variazione al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."

VISTO il R.D. 30/03/1942 n. 327- Codice della Navigazione ed il suo Regolamento di Attuazione;

VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge n. 494 del 4.12.1993 e successive modiche ed integrazioni, nonché i successivi D.M. di attuazione;

CONSIDERATO che i beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati al citato art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993, come convertito, che stabilisce che: «*La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*

- a) *gestione di stabilimenti balneari;*
- b) *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- c) *noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- e) *esercizi commerciali;*
- f) *servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...];*

VISTO l'art. 105, comma 2, lett. l) del sopra richiamato D.Lgs n. 112/98, che contempla il definitivo e generale conferimento alle Regioni e agli Enti locali di tutte le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;

VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001 "Sistema Informativo del Demanio marittimo - S.I.D. - Centro Operativo Nazionale - C.O.N. - Delega funzioni amministrative conferite alle Regioni - articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini)";

CONSIDERATO CHE

- in relazione ai termini di durata delle concessioni, la norma nazionale ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; D.L. 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221, art. 34 *duodecies*; L. 30.12.2018, n. 145, art. 1, commi 682, 683 e 684), che ne hanno esteso la validità fino al 31.12.2033;

- tuttavia, con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021, pubblicate il 9.11.2021, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito, tra l'altro, i seguenti *dicta* giudiziali:

- *"Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione...";*
- il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha altresì stabilito la necessità di procedere con l'affidamento delle concessioni demaniali previo esperimento di una procedura competitiva, statuendo che *"... qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento."*;
- l'Adunanza Plenaria, nell'intento di mitigare gli effetti pregiudizievoli per gli operatori del settore e il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, ha consentito di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, ha stabilito che *"le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina*

legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.”;

- l'Adunanza Plenaria ha quindi individuato un intervallo di tempo idoneo - dalla data di pubblicazione delle sentenze, 9.11.2021, al 31.12.2023 - a consentire al legislatore (ed a seguire agli Enti concedenti) di procedere con l'affidamento degli spazi demaniali marittimi mediante procedure competitive, precisando che eventuali ulteriori proroghe legislative al termine ultimo avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con il diritto comunitario e dunque non applicabili da parte anche di qualsiasi organo amministrativo;

VISTA la D.G.R. n. 284 del 18.05.2022, recante “Validità Concessioni Demaniali Marittime al 31.12 2023”, che, in conformità alle statuizioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha ricondotto il termine di validità delle concessioni demaniali in essere al 31.12.2023;

PRESO ATTO CHE

- successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il legislatore nazionale è intervenuto in materia, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con Legge 24.2.2023, n. 14, abrogando la disciplina di cui all'art. 1 commi 682, 683 e 684 della L. n. 145/2018;
- la L n. 14/2023 ha introdotto norme autonome (art. 10-quater) ed ha integrato e modificato la Legge 118/2022 (artt. 2, 3 e 4), avviando un'azione di riordino nelle procedure per l'assegnazione degli spazi secondo le regole dell'evidenza pubblica; pertanto, allo scopo di garantire uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale, il legislatore nazionale ha dato impulso all'adozione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe «per legge»;
- segnatamente, in esito alle mentovate novelle, il quadro di riferimento nazionale è sintetizzabile come segue:
 - le concessioni interessate sono state prorogate «per legge» al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle autorità competenti, in «presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva», di differire il termine al 31.12.2025 (art. 3 L 118 del 5.8.2022);
 - il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere ad adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L. n. 118 del 05.08.2022); adottare uno o più decreti legislativi, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni e a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;
 - fino a quando il Governo non avrebbe provveduto con i citati decreti legislativi, agli Enti concedenti era precluso procedere con l'emanazione dei bandi (comma 4-bis L 118/2022); contestualmente, le concessioni avrebbero continuato ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-quater D.L. n. 198/2022 conv. L. 14/2023 comma 3, ultimo periodo);

RILEVATO CHE

- il suindicato termine per l'adozione dei decreti legislativi è inutilmente spirato al 23.02.2023;
- il Consiglio di Stato, con ulteriore sentenza n. 2192 del 01.03.2023, fermi i principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, ha puntualizzato - ancorché incidentalmente - che “... *anche la nuova norma contenuta nell'art. 10- quater, comma 3, del DL 29.12.2022, n. 198, conv. in L 24.2.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato*”;
- pertanto, l'applicazione del divieto - introdotto con il comma 4 bis dell'art. 4 L. 118/2022, integrato nel testo della L. 14/2023 - alla emanazione dei bandi di assegnazione in mancanza dei decreti legislativi di definizione delle procedure, non risulta coerente con il quadro delineatosi in esito al provvedimento giurisdizionale;

PRESO ATTO CHE

- nessun atto è stato approvato dal Governo, così che la garanzia al mantenimento dello *status quo*, introdotta dalle novelle in materia di concessioni demaniali nel biennio 2022-2023, ha esaurito i propri effetti;

- attribuire alle norme sopra citate (comma 4-bis dell'art. 4 della Legge 118/2022 e art. 10-quater del D.L. n. 198/2022, conv. dalla Legge 14/2023) una durata superiore ai termini con cui il legislatore ha vincolato il Governo, produrrebbe un divieto per gli Enti concedenti indeterminato nella durata, incompatibile con il diritto comunitario secondo il dictum stabilito dalle sentenze n. 17 e 18 del 2021 e ribadito da ultimo, pur se in via incidentale, dallo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 2192/2023);
- l'opportunità di attendere, entro i limiti sopra precisati, l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4 L 118 del 5.8.2022 e la necessità di procedere al monitoraggio sullo stato di assegnazione del demanio marittimo, hanno impedito all'Amministrazione di procedere con le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali, inducendo particolari difficoltà applicative correlate al complesso quadro generale;

RILEVATO CHE

- il termine del 31.12.2023, come sopra individuato, è prossimo alla scadenza;
- il legislatore ha provveduto ad una ulteriore proroga "per legge" al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 118/2022, secondo cui *"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il (31 dicembre 2023), connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il (31 dicembre 2024). Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della Navigazione."*;

ATTESO CHE

- qualsiasi procedura di affidamento, anche nel caso in cui si avviassero sin da subito le attività istruttorie per i nuovi bandi, sulla base delle considerazioni sopra precisate e in considerazione del numero di procedure da avviare sul territorio regionale, non consentirebbe di pervenire alla sua definizione in tempo utile a garantire il subentro del nuovo concessionario prima della prossima stagione balneare;
- la necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive va bilanciata con le altre, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza e conferma degli introiti in favore di Stato e Regione;

RILEVATO, pertanto, necessario:

- salvaguardare l'economia del settore turistico-balneare, trattandosi di una categoria di rilevante importanza sul piano della economia nazionale e regionale, penalizzata nello specifico contesto da una situazione di assoluta incertezza normativa e dalle conseguenti limitazioni dal punto di vista operativo e imprenditoriale;
- individuare, nelle more dell'espletamento delle procedure competitive per l'affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe "per legge", il termine del 31.12.2024, coerente con quello di cui all'art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo;
- altresì, contemperare l'avvio delle suddette procedure competitive con le altre esigenze, parimenti rilevanti, quali la garanzia di continuità dei servizi all'utenza e la conferma degli introiti statali e regionali;

CONSIDERATO che le suddette procedure selettive, per ossequiare i principi della direttiva comunitaria, si devono attestare, in assenza dei decreti legislativi, sulle indicazioni della direttiva sulla concorrenza e sulle indicazioni rivenienti dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

VISTE

- la D.D. n. 24BC.2023/D.00302 del 7/7/2023 "Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata. Approvazione";
- in particolare, le "Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata" di cui l'amministrazione regionale si è già dotata in relazione alle espletande procedure selettive per l'affidamento degli spazi demaniali marittimi e ai criteri di assegnazione delle aree;

RILEVATO che, per quanto coerenti con le indicazioni enunciate dal Consiglio di Stato ed in mancanza di specifiche indicazioni dei decreti legislativi che lo Stato avrebbe dovuto emanare, le citate Linee Guida necessitano di essere integrate per conseguire una piena aderenza alle indicazioni che sono pervenute dall'Adunanza Plenaria;

RITENUTO, pertanto, dover integrare, con successivo provvedimento dirigenziale, l'art. 10 delle citate Linee Guida di cui alla D.D. n. 24BC.2023/D.00302 del 7/7/2023, in ossequio alle indicazioni sopra richiamate, con una serie di criteri adeguati per la selezione del miglior concessionario, tra cui:

- professionalità e adeguatezza del concorrente, mediante esperienze similari;
- risorse strumentali e tecnologiche rese disponibili per l'esercizio della concessione;
- efficienza aziendale: organizzazione dell'OE e percorsi formativi per i lavoratori impiegati, anche in relazione alla sicurezza di lavoratori ed utenti;

RITENUTO, inoltre, dover fissare, con successivo provvedimento dirigenziale, il termine di presentazione delle istanze ai fini delle procedure selettive, come previsto all'art. 6 - "Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima (art. 36 C.d.N.)" - delle Linee guida per l'uso delle aree demaniali marittime della regione Basilicata di cui alla D.D. n. 24BC.2023/D.00302 del 7/7/2023;

RITENUTO, dunque, di dare corso ad un processo di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale marittimo interessato in passato dalle «proroghe per legge» attraverso l'indizione di procedure di assegnazione competitive, non discriminatorie e concorrenziali, in ossequio ai principi richiamati dalla disciplina nazionale e regionale in materia, consentendo – nelle more - agli operatori già presenti di permanere sul territorio sino al termine del 31.12.2024, secondo le previsioni del legislatore nazionale di cui all'art. 3 della Legge 118/2022;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadito integralmente nel suo contenuto;
2. di individuare, nelle more dell'espletamento delle procedure competitive per l'affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe "per legge", il termine del 31.12.2024, coerente con quello di cui all'art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime;
3. di fare salvo ed impregiudicato il potere di revoca/decadenza dell'Autorità concedente, ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, in ragione di motivazioni di interesse pubblico, modifiche normative sopravvenute, nonché per esiti cogenti di procedimenti giurisdizionali nazionali e sovranazionali in corso o futuri, con successivi provvedimenti conferenti;
4. di integrare, con successivo provvedimento dirigenziale, l'art. 10 delle citate Linee Guida di cui alla D.D. n. 24BC.2023/D.00302 del 7/7/2023, in ossequio alle indicazioni sopra richiamate, con una serie di criteri adeguati per la selezione del miglior concessionario, tra cui:
 - professionalità e adeguatezza del concorrente, mediante esperienze similari;
 - risorse strumentali e tecnologiche rese disponibili per l'esercizio della concessione;
 - efficienza aziendale: organizzazione dell'OE e percorsi formativi per i lavoratori impiegati, anche in relazione alla sicurezza di lavoratori ed utenti;
5. dover fissare, con successivo provvedimento dirigenziale, il termine di presentazione delle istanze ai fini delle procedure selettive, come previsto all'art. 6 - "Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima (art. 36 C.d.N.)" - delle Linee guida per l'uso delle aree demaniali marittime della regione Basilicata di cui alla D.D. n. 24BC.2023/D.00302 del 7/7/2023;
6. di disporre la pubblicazione per oggetto del presente Provvedimento sul B.U.R.

L'ISTRUTTORE **Nunzio Marsiglia** _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE **Liliana Santoro** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA